

N. R. 40/2023 liquidazione controllata**II TRIBUNALE DI VICENZA**

Sezione Prima civile e delle procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Giovanni Genovese	Giudice

- vista l'istanza di rinuncia all'incarico di liquidatore presentata dalla dott.ssa Antonella Gestore della crisi nominata dal Referente dell'OCC istituito presso l'ODCEC di Vicenza;
- considerato che, nel caso di specie, la rinuncia è legata alla rappresentata mancata iscrizione della dott.ssa Antonella (Gestore della Crisi nominato dall'OCC) all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza di cui all'art.356 CCII;
- considerato che la dott. Antonella è stata nominata liquidatore dal Tribunale nella sentenza del 4.5.2023 pubblicata il 25.5.2023 di apertura della procedura di liquidazione controllata;
- considerato che l'art. 270, co. 2, lett. b) CCII prevede che il Tribunale “.. *nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24.9.2014, n. 202...*”;
- considerato che anche l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) prevedono che - in assenza di un OCC nel circondario del tribunale - la nomina del gestore avvenga “*tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*”, senza alcun riferimento all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII;
- ritenuto, pertanto, che nell'espressione “*le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza*”, contenuta nell'art.356 CCII, il riferimento alla figura del “*liquidatore*”, che va scelto nell'albo nazionale, non riguardi il gestore della liquidazione controllata, ma sia una specificazione della figura del commissario (cioè, tra le virgole: “*commissario giudiziale o liquidatore*”), quindi il commissario liquidatore che svolge le sue funzioni nell'ambito delle procedure maggiori a carattere liquidatorio (come nel concordato preventivo con liquidazione di beni), e non qualunque liquidatore;



PQM

dichiara di non accettare la rinuncia all'incarico presentata dalla dott.ssa Antonella confermandola nelle assegnate funzioni.

Vicenza, 08/06/2023

Il Giudice rel.

dott. Paola Cazzola

Il Presidente

dott. Giuseppe Limitone

